Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 10 novembre 2026

Circolare n. 261/2026

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Tributi – Conversione del *DL Carburanti octies* – Proroga riduzione temporanea aliquote accise ed ulteriore finanziamento ed estensione temporale del credito d'imposta acquisto gasolio – Decreto legge 10.9.2026, n.157, come convertito dalla Legge 6.11.2026, n.202, su G.U. n.261 del 9.11.2026.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge cd *Carburanti octies* che ha confermato le misure di interesse per il settore già previste, come di seguito indicate.

Con tale provvedimento è stata confermata la proroga della riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa (al netto dell'IVA) per il periodo dall'11 al 17 settembre scorsi, nella misura di:
- 14 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 532,90 euro per mille litri);
- 8,4 centesimi al litro per l'HVO sostenibile (da 617,40 euro a 532,90 euro per mille litri).

Inoltre, è stato confermato lo stanziamento degli ulteriori 16 milioni di euro per l'estensione anche al mese di settembre del riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta (previsto in precedenza per i mesi da marzo ad agosto 2026) in favore delle imprese di autotrasporto commisurato alla maggiore spesa di gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 218/2026
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.261 del 9.11.2026
LEGGE 6 novembre 2026, n. 202
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2026, n. 202, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture eattivita' energetiche strategiche.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalita' di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e' incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

******* OMISSIS *******

FINE TESTO